



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Portoferraio

Ordinanza n. 08/2023

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 91/2009 in data 17 luglio 2009, con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio";
- VISTO** il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 *"Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE"*, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;
- VISTA** la nota prot. n° 19464 del 30/10/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale è stata avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 197/2021, con il Comune di Campo nell'Elba;
- CONSIDERATO** che l'articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita *"I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)";*
- CONSIDERATO** che il porto di Marina di Campo non è un porto commerciale, risulta essere di limitate dimensioni ed è caratterizzato per lo più da un'utenza portuale stanziale, trascurabili unità da pesca impiegate in Pesca Costiera Locale o Pesca Costiera Ravvicinata ridotta a 20 miglia, da un traffico diportistico "di transito" limitato per la maggior parte ai soli mesi estivi, nonché da n.1 unità adibita al trasporto passeggeri che assicura il collegamento con l'Isola di Pianosa;

- CONSIDERATO** altresì, che presso il porto di Marina di Campo non esiste un impianto portuale “ad hoc” ma il servizio di raccolta rifiuti per gli utenti del porto è integrato nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, affidato dal Comune di Campo nell’Elba alla Società E.S.A. S.p.a., come confermato con la nota prot. 16119 in data 10/11/2022;
- CONSIDERATO** che in data 16/11/2022 si è svolta presso la Capitaneria di porto di Portoferraio la riunione convocata con foglio prot. n° 19491 in data 31/10/2022, nella quale è stato altresì affrontato il tema della raccolta e gestione dei rifiuti portuali, ai sensi del Decreto Legislativo 197/2021;
- VISTA** la nota prot. n° 20526 del 21/11/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale sono stati ulteriormente richiesti elementi di informazione al Comune di Campo nell’Elba;
- VISTA** la nota prot. n° 20646 del 22/11/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale sono stati richiesti elementi di informazione, ai sensi all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 197/2021, alla Società E.S.A. S.p.a., in qualità di concessionario del servizio per il porto di Marina di Campo;
- CONSIDERATO** che in data 24/11/2022 si è svolta presso la Capitaneria di porto di Portoferraio apposita riunione, con la partecipazione anche del concessionario del porto turistico di Marina di Campo, volta a fornire l’opportuno coordinamento tra il Comune di Campo nell’Elba e tutti gli operatori e utenti portuali;
- VISTA** la nota prot. n° 20856 del 24/11/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale sono stati richiesti elementi di informazione, ai sensi all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 197/2021, alla Società Igiene Service, in qualità di concessionario del porto di Marina di Campo, senza risposta;
- VISTA** la nota prot. n° 20855 del 24/11/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale sono stati richiesti elementi di informazione, ai sensi all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 197/2021, alla Società Aquavision, in qualità di armatore dell’unità che assicura il collegamento territoriale con l’Isola di Pianosa;
- VISTI** i dati prodotti dalla Società Aquavision con nota assunta al prot. n°22001 del 15/12/2022;
- VISTA** la relazione tecnica prodotta dalla Società E.S.A. S.p.a., in qualità di concessionario del servizio per il porto di Marina di Campo, assunta al prot. n°21330 del 03/12/2022;
- CONSIDERATI** gli elementi di informazione acquisiti in esito alle consultazioni previste ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 197/2021, di *“tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile”*;

- RILEVATO** che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale risulta confacente alle esigenze dell'utenza portuale atteso che, negli anni, non ha prodotto alcuna segnalazione di inadeguatezza;
- RILEVATO** pertanto che il porto turistico di Marina di Campo rientra nell'ambito della casistica espressamente indicata al primo periodo dell'art. 5, comma 8 del Decreto Legislativo n. 197/2021;
- RILEVATO** altresì, che i collegamenti con l'Isola di Pianosa sono assicurati da un'unica unità di linea che conferisce nel porto di Marina di Campo;
- RITENUTO** opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con cui verranno definite le caratteristiche dei piccoli porti non commerciali da esentarsi dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 197/2021, provvedere all'esenzione dall'applicazione del predetto art. 5 del d.lgs. n. 197/2021", ricorrendone i presupposti individuati al comma 8, art. 5 dello stesso decreto legislativo;
- CONSIDERATO** che il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio", aderisce ad uno schema tipo di ordinanza che, a suo tempo, fu approvato e reso esecutivo a seguito di intesa con la Regione Toscana, in applicazione dei criteri e prescrizioni definiti dal precedente d.lgs. n. 182/2003;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTI** gli atti di ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo n° 197/2021, il porto turistico di Marina di Campo e quello dell'Isola di Pianosa sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del predetto articolo, per le motivazioni meglio esplicate nelle premesse del presente provvedimento.

ARTICOLO 2

La propria Ordinanza n. 91/2009 in data 17 luglio 2009 con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio", è abrogata nella parte che riguarda il porto turistico di Marina di Campo e l'Isola di Pianosa.

ARTICOLO 3

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio.

Portoferraio, lì 14/02/2023

Il Comandante
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005)